

Oggetto: Confidi Benevento s.c.p.a. (C.F. 80002790626) – provvedimento sanzionatorio

Visto il D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. “Testo Unico Bancario” o “T.u.b.”);

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2015, n. 228 recante “Regolamento sulla disciplina della struttura, dei poteri e delle modalità di funzionamento dell'Organismo previsto dall'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e relativi criteri”;

vista la circolare n. 2/2021 adottata dall'Organismo Confidi Minori in materia di *Procedimenti sanzionatori*;

considerato che, anche in seguito ad accertamento ispettivo del 16 dicembre 2021, disposto dall'Organismo ai sensi dell' art. 112-*bis*, comma 3 T.u.b., l'Organismo ha accertato nei confronti della società Confidi Benevento (C.F. 80002790626), con sede legale in Benevento, alla via Salvemini, n. 8 ed iscritta nell'Elenco di cui all'art. 112 T.u.b., al numero 134, la violazione di disposizioni che ne regolano l'attività e, in particolare:

- a) dell'art. 23, comma 6 del d.M. Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, non avendo il Confidi formalizzato, in apposita riunione dei propri organi sociali e nel relativo verbale, gli esiti della valutazione dei requisiti di onorabilità dei propri esponenti aziendali, nei modi prescritti dal medesimo d.M. n. 169/2020;
- b) della circolare OCM n. 1/2021, paragrafi 5.1, 5.3 e 5.4, non avendo il Confidi assolto ai propri obblighi informativi nei confronti dell'Organismo con le modalità e nei termini prescritti dalla circolare, né per quanto concerne il bilancio 2021, né con riferimento agli specifici elementi informativi richiesti dall'Organismo in relazione agli adempimenti di cui al d.M. n. 169/2020;

considerato che le suddette violazioni sono state contestate dall'Organismo alla società Confidi Benevento, ai sensi dell'art. 145-*bis* T.u.b. e del par. 3.2.1 della circolare OCM n. 2/2021, con atto notificato alla medesima a mezzo PEC del 4 novembre 2022;

considerato che non sono pervenute deduzioni, da parte del Confidi entro il termine, stabilito dalla circolare n. 2/OCM, al par. 3.2.2., ma che, tuttavia, rispettivamente, in data 22 febbraio 2023, e, in data 10 marzo 2023, il confidi ha trasmesso all'Organismo il bilancio al 31 dicembre 2021, depositato presso il Registro delle imprese, e i verbali delle riunioni degli organi sociali, nel corso delle quali è stata effettuata la verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti ai sensi del d.M. n. 169/2020 citato;

considerato che il medesimo bilancio 2021 non riporta, tra l'altro, le Tabelle, da A1 ad A 18, della Nota Integrativa, Parte D, dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016, *Il bilancio degli operatori non IFRS*, e che, pertanto, in data 12 giugno 2023, è stato notificato, a mezzo PEC, al confidi atto di integrazione delle contestazioni, ai sensi della circolare OCM n. 2/2021, par. 3.2.3, al quale si rinvia, ad integrazione della motivazione del presente atto;

vista la conseguente proposta di irrogazione della sanzione nei confronti della società Confidi Benevento, tramessa al Consiglio di gestione in data 11 settembre 2023 dal responsabile del procedimento sanzionatorio, all'esito della relativa istruttoria condotta dall'Ufficio Verifiche dell'Organismo, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;

esaminati gli atti del procedimento e riscontrata la sussistenza degli estremi per disporre, nei confronti della società Confidi Benevento, il provvedimento del divieto di intraprendere nuove operazioni, ai sensi dell'articolo 112-*bis*, comma 5 e dell'art. 17, comma 2 del citato d.M. n. 228/2015,

il Consiglio di Gestione dispone

nei confronti della società Confidi Benevento il divieto di intraprendere nuove operazioni per quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento ovvero per il maggior termine entro il quale il confidi trasmetterà all'Organismo gli elementi informativi mancanti nel fascicolo di bilancio 2021.

Ai sensi dell'art. 145-*bis*, comma 2 T.u.b, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nei termini e con le modalità previsti dal codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Roma, li 18 settembre 2023

il Presidente dell'Organismo
Prof. Mario Comana